

TI_GERICHTE TI-95506 vom 26. September 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-09-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-95506

FR: TI_GERICHTE TI-95506 du 26 septembre 2007

IT: TI_GERICHTE TI-95506 del 26 settembre 2007

Erwägungen

E. 11

Stabilita l'esistenza di uno degli elementi alternativi necessari a giustificare il mantenimento della detenzione cautelare, di regola non sarebbe necessario esprimersi sugli altri eventualmente indicati dal magistrato inquirente.

Nel caso in esame, tuttavia, va pure rilevato chela CRPha indicato (laddove l'inquirente invocava un pericolo di recidiva non ritenuto dallo scrivente giudice) la possibile esistenza di un pericolo di collusione e inquinamento delle prove nei confronti di un teste rilevante:

(CRP 3 luglio 2007, 60.2007.241)

Concludendo, poi, nel senso che anche questi elementi concorrono, con il pericolo di fuga, al rigetto del ricorso.

E. 12

Confermata la presenza di gravi indizi di reato e di un concreto pericolo di fuga (cui si aggiunge un residuo pericolo di collusione e/o di inquinamento di un mezzo di prova non irrilevante) a giustificazione del mantenimento della carcerazione preventiva, resta da determinare se quest'ultima, tenuto conto della proroga richiesta, sia (ancora) rispettosa del principio di proporzionalità.

La proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

In relazione al primo aspetto, nel caso specifico si constata che il carcere preventivo sofferto (poco meno di 9 mesi) e quello eventualmente ancora da soffrire (1 mese e ½ richiesti) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi (anche limitandosi alle ipotesi previste dagli artt. 111 e 183 CP) e prevedono pene edittali importanti: nel caso dell'art. 111 CP addirittura un minimo di 5 anni di pena detentiva.

PQM

visti gli artt. 111, 112, 123, 127, 189 CP, 95 ss., 102, 103, 280 ss. 283, 284 CPP, 10, 29, 31 CF,

decide

1. L'istanza di proroga è accolta.

§ Di conseguenza la detenzione preventiva cui è astretto _____ è prorogata fino al 15 novembre 2007 (compreso).

2. Non si prelevano tasse e spese.
3. La presente decisione è impugnabile davanti alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dalla notifica.

4. Intimazione a:
giudice Edy Meli

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.